

Publicato il 03/08/2020

N. 08947/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03368/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3368 del 2019, proposto da Next srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone e Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, con declaratoria di nullità del provvedimento del 6 febbraio 2019 di limitata autorizzazione o suo annullamento, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, e condanna dell'Amministrazione al

pagamento di una penalità di mora, per i giorni di ritardo, nonchè al risarcimento del danno da mancata autorizzazione, per la perdita subita e il mancato guadagno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza TAR Lazio, II bis, n.11415 del 2019 di accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato, con contestuale rigetto della pretesa risarcitoria;

Vista l'istanza della ricorrente di nomina di un commissario ad acta;

Visto l'art.114, comma 4d c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 84, comma 6 del D.L. n.18 del 2020 (conv. in Legge n.27 del 2020);

Considerato che allo stato non risulta eseguita la sentenza TAR Lazio, II bis, n.4796 del 2018, passata in giudicato, nonostante l'accoglimento del relativo ricorso per la sua ottemperanza con la successiva decisione n.11415 del 2019 di questa medesima Sezione;

Ritenuto pertanto di dover nominare, come richiesto anche dalla ricorrente, un apposito commissario ad acta che provveda a detta esecuzione, oltre che al pagamento in favore della stessa ricorrente di una penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., pari ad €50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, come disposto nella suindicata pronuncia n.11415 del 2019, a decorrere dal 6 dicembre 2019 (trascorsi 60 giorni dalla sua notifica) fino alla data di deposito della presente ordinanza;

P.Q.M.

Nomina commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della Regione Lazio, con possibilità di delega a un suo funzionario, e fissa il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere come indicato in motivazione.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che ne dà comunicazione alle parti e al commissario ad acta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, secondo l'art. 84, comma 6 del D.L. n.18 del 2020 (conv. in Legge n.27 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO